



Studio Associato di Consulenza Aziendale

**Dottori Commercialisti**

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: [info@scacommercialisti.it](mailto:info@scacommercialisti.it)

Belluno, 22 novembre 2012

Spettabili  
Clienti dello  
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

**Oggetto: il nuovo regime "IVA per cassa" dal 1° dicembre 2012.**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 83/2012, all'art. 32-bis, il legislatore ha introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (*c.d. regime "IVA per cassa"*).

L'entrata in vigore del nuovo regime coincide con l'abrogazione dell'attuale disciplina dell'Iva per cassa introdotta dall'art. 7 del D.L. n.185/08, ancorché il nuovo regime si differenzi notevolmente dal precedente.

**Decorrenza**

La nuova disciplina dell'Iva per cassa si applica alle operazioni effettuate **dal 1° dicembre 2012**.

Come già ricordato, a partire da tale data vengono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.L. n.185/08 (vecchia disciplina Iva per cassa).

Come vedremo, le complicazioni applicative del nuovo regime consigliano, nella maggior parte dei casi, di valutare l'applicazione del nuovo regime solo a partire dal 1° gennaio 2013 e ciò per evitare di far convivere due distinti regimi nell'arco di uno stesso anno solare (cosa che accadrebbe in caso di opzione a partire dal 01/12/12).

**Soggetti interessati**

Possono optare per il nuovo regime in generale tutti i soggetti passivi Iva che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro**.

Viene altresì previsto che qualora il volume d'affari superi nel corso dell'anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell'IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell'IVA a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

I soggetti che decideranno di applicare il regime dal 1° dicembre 2012 dovranno quindi verificare:

- ⇒ il volume d'affari dell'anno 2011 (quindi, quello risultante dal quadro VE della dichiarazione annuale Iva 2012) e verificare che lo stesso non superi i 2 milioni di euro;
- ⇒ il volume d'affari esistente alla data del 30 novembre 2012.

Chi deciderà di optare a partire dal 1° gennaio 2013, invece, dovrà unicamente verificare il volume d'affari risultante dalla prossima dichiarazione Iva annuale (Iva 2013 riferita all'anno 2012).

### Modalità di esercizio e durata dell'opzione per il regime

Per applicare il regime è necessario effettuare una specifica opzione, secondo modalità previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato in data 21.11.2012, ovvero:

- ☞ si desume dal comportamento concludente del contribuente;
- ☞ va comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione di cui sopra ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012 e va comunicata con il modello IVA 2013 relativo al 2012.

I soggetti che intendono avvalersi del regime dall'inizio dell'attività devono comunicare tale opzione in sede di dichiarazione IVA relativa al primo anno di attività.

L'opzione per il nuovo regime IVA "per cassa" vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d'affari (2 milioni di euro) con la conseguente cessazione dello stesso.

Decorso il triennio l'opzione resta valida per ogni annualità successiva, salva la possibilità di revoca con le stesse modalità dell'opzione.

### Regole di funzionamento

Diversamente da quanto previsto nella disciplina dell'Iva per cassa di cui all'art. 7 del D.L. n.185/08 (meccanismo nel quale viene coinvolto nella sospensione della detrazione il soggetto che riceve la fattura), il nuovo regime interessa unicamente il soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

Pertanto in caso di opzione per il nuovo regime, in generale per tutte le fatture sia emesse che ricevute:

- ☞ l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile:
  - all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi;
  - ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
- ☞ L'Iva relativa agli acquisti effettuati dal cedente/prestatore diviene detraibile:
  - al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
  - ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Anche nel nuovo regime (così come per le fatture emesse ex art. 7, D.L. n.185/08) viene prevista la situazione per cui, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell'Iva.

L'iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il decreto attuativo, al secondo comma dell'art. 7, prevede che l'Iva relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata "sospesa" in attesa dell'incasso o del pagamento, concorra alla liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell'Iva per cassa.

### Soggetti ed operazioni escluse

In deroga alle regole previste per il nuovo regime vi sono delle operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le regole tradizionali sul momento dell'effettuazione dell'operazione.

Sono escluse le seguenti operazioni attive:

- ▷ operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali (ad esempio i regimi "monofase" per commercio di giornali, di sali e tabacchi, il regime del margine per commercio di beni usati, regime delle agenzie di viaggio);
- ▷ operazioni effettuate nei confronti di "privati";
- ▷ operazioni effettuate nei confronti di soggetti che assolvono l'Iva mediante il meccanismo del *reverse charge*;
- ▷ operazioni ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6 c. 5 DPR 633/1972 (tipicamente, quelle verso Stato, Enti Pubblici Territoriali, ASL, ecc.); importante ricordare che tali operazioni continuano a godere dell'esigibilità differita ed il differimento non ha alcuna limitazione temporale.

Sono escluse le seguenti operazioni passive:

- ▷ acquisti di beni o servizi soggetti a *reverse charge* nazionale;
- ▷ acquisti intracomunitari di beni;

- ▷ importazioni di beni;
- ▷ estrazioni di beni dai depositi Iva.

### **La dicitura in fattura**

È previsto che le fatture emesse in applicazione del nuovo regime debbano recare l'annotazione che si tratta di operazione con *"Iva per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012"*.

Considerato che nel nuovo regime il soggetto che riceve la fattura non è "interessato" dall'eventuale opzione da parte di chi la emette, tale dicitura non assume più, diversamente da quanto accadeva nella vecchia disciplina di cui all'art.7, D.L. n.185/08, un'importanza fondamentale. L'omessa indicazione di tale dicitura infatti costituisce una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi di tale regime speciale.

### **Problemi applicativi e aspetti critici: incassi o pagamenti sia parziali che cumulativi, sconti, compensazioni**

È indubbio che per coloro che intendono optare per il nuovo regime si profila un deciso aggravio delle procedure contabili e amministrative.

Soprattutto per coloro che oggi applicano il regime di contabilità semplificata, la necessità di dover monitorare incassi e pagamenti ai fini della liquidazione dell'Iva imporrà l'adozione di un sistema di contabilità che si avvicina a quello ordinario.

Ma anche per i soggetti in regime di contabilità ordinaria, la necessità di dover conoscere esattamente quali fatture sono state incassate e quali pagate, ai fini della liquidazione dell'Iva, imporrà un aggiornamento della contabilità in tempi più tempestivi rispetto al passato.

Vi sono poi delle questioni che, a seguito dell'applicazione di suddetto regime, diventano particolarmente critiche: è il caso dei pagamenti parziali e dei pagamenti cumulativi.

Sul tema sia degli incassi che dei pagamenti parziali (ovvero degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- in caso di incasso parziale l'imposta diventa esigibile e rientra nella liquidazione periodica in proporzione fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione;
- in caso di pagamento parziale l'imposta diventa detraibile e rientra nella liquidazione periodica in proporzione fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Nulla dice il decreto attuativo, invece, sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta del caso in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo sia imputato alle fatture nell'ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia. Sull'argomento si attende, tuttavia, un opportuno chiarimento da parte delle Entrate.

Altri aspetti critici possono evidenziarsi ad esempio nel caso degli sconti o delle possibili compensazioni tra posizioni a credito/debito con lo stesso cliente/fornitore o nei pagamenti tramite assegni bancari (nei quali il momento dell'incasso/pagamento spesso non coincidono) si comprendono le numerose difficoltà operative che incontreranno coloro che sceglieranno di applicare questo regime.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento di Suo interesse e nel caso fosse richiesto per una valutazione previo appuntamento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto Lacedelli



